



Regolamentazione dei beneficiari

Perché una regolamentazione dei beneficiari?

Naturalmente dovrete essere voi stessi a poter raccogliere e godere i frutti della vostra pianificazione previdenziale. In considerazione del fatto che non esistono garanzie al riguardo, è opportuno verificare che la disciplina legislativa soddisfi le vostre esigenze in caso di morte. In caso contrario, è consigliabile depositare una regolamentazione dei beneficiari in modo da garantire sia voi che i vostri superstiti.

Come devo procedere?

Scegliete innanzitutto le persone cui desiderate far avere i vostri fondi previdenziali in caso di morte. Successivamente, verificate che in caso di esecuzione della disciplina legislativa (di seguito esposta) anche le persone che volete beneficiare ricevano i vostri averi previdenziali e, in caso affermativo, li ricevano nella ponderazione da voi desiderata. Se le prescrizioni corrispondono alle vostre aspettative, non dovete fare nient'altro. In caso contrario, verificate che le modifiche possibili con la regolamentazione dei beneficiari soddisfino la sequenza desiderata di beneficiari e la suddivisione del patrimonio previdenziale. In questo caso, completate l'ordine di successione dei beneficiari della rispettiva fondazione.

Dove devo depositare l'ordine di successione dei beneficiari?

Inoltrate l'originale della vostra regolamentazione dei beneficiari alla fondazione previdenziale competente (Cassa pensione, fondazione di libero passaggio e/o fondazione pilastro 3a) e una copia della stessa ai beneficiari. La registrazione della stessa nel testamento e la certificazione notarile vi proteggeranno inoltre da eventuali contenziosi di diritto civile. Depositatene una copia presso il notaio che eseguirà il vostro testamento in caso di morte o presso un altro luogo idoneo (ad es. nel deposito della vostra banca di fiducia).

La disciplina legislativa delle «prestazioni ai superstiti» secondo la LPP *

(Art. 19, 19a, 20, 20a)

(Cfr. anche il regolamento dell'attuale Cassa pensione)

Art. 19 Coniuge superstite

¹ Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:

- deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o
- ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni.

² Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali.

³ Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti. (cfr. Art. 20 OPP 2**).

Art. 19a Partner registrati

Il partner registrato superstite ha il medesimo statuto giuridico del vedovo.

Art. 20 Orfani

I figli del defunto hanno diritto alle rendite per orfani; lo stesso diritto spetta ai minori affidati se il defunto doveva provvedere al loro sostentamento.

Art. 20a Altri beneficiari

¹ L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19 e 20, i seguenti beneficiari di prestazioni per i superstiti:

- le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi 5 anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
- in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20, i genitori o i fratelli e le sorelle;
- in assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione:
 - dei contributi pagati dall'assicurato, o
 - del 50 per cento del capitale di previdenza.

² Non sussiste alcun diritto a prestazioni per i superstiti secondo il capoverso 1 lettera a se il beneficiario riceve una rendita vedovile.

*LPP = Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

**OPP2 = Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordine di successione della J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a

Art. 16 Ordine dei beneficiari del regolamento

Sono considerati beneficiari:

- a) in caso di sopravvivenza, l'assicurato;
- b) dopo la sua morte, le persone di seguito specificate nell'ordine seguente:
 1. il coniuge / partner sopravvissuto;
 2. i discendenti diretti e le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi 5 anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
 3. i genitori;
 4. i fratelli e le sorelle;
 5. gli altri eredi.

L'intestatario della previdenza può nominare uno o più beneficiari fra quelli menzionati alla lettera b cifra 2 e definirne più dettagliatamente i diritti.

La convivenza deve essere comunicata per iscritto alla Fondazione pilastro 3a sotto forma di contratto autenticato. Tale contratto deve essere recapitato alla Fondazione pilastro 3a.

Lo scioglimento/variazione della convivenza deve essere comunicato immediatamente in forma scritta alla Fondazione pilastro 3a. La Fondazione pilastro 3a non si assume alcuna responsabilità per le prestazioni già effettuate in caso di omessa o ritardata comunicazione dello scioglimento/variazione della convivenza.

In caso di matrimonio o scioglimento della convivenza viene meno ogni diritto alla prestazione di capitale come da Regolamento art. 16 comma 2, lettera b, cifra 2.

L'intestatario della previdenza ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui alla lettera b, cifra da 3 a 5 e definirne più dettagliatamente i diritti.

La regolamentazione dei beneficiari deve essere depositata in forma scritta dall'assicurato presso la Fondazione.

Qualora l'assicurato non precisi i diritti dei beneficiari appartenenti allo stesso gruppo, la Fondazione suddividerà gli averi in parti uguali tra di loro.

Avvertenza importante

La presente pubblicazione a fini di marketing della J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a (di seguito denominate «Fondazione») è destinata esclusivamente alla loro clientela e ha mero scopo informativo. Il documento non ha alcun titolo di consulenza agli investimenti, proposte, offerta oppure invito a proporre offerte di acquisto o vendita di strumenti di investimento o altri strumenti finanziari specifici, né di altri prodotti o servizi, e non sostituisce la consulenza individuale o la rappresentazione del rischio a cura di qualificati consulenti finanziari, legali oppure fiscali.

Il documento contiene informazioni selezionate e non ha pretese di completezza. Esso si basa su informazioni pubblicamente accessibili e dati («informazioni») ritenuti corretti, attendibili e completi. Tuttavia, la Fondazione non hanno verificato l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite, per le quali, pertanto, non possono garantire. Eventuali errori oppure l'incompletezza delle informazioni non costituiscono motivo di responsabilità contrattuale oppure tacita a carico della Fondazione per danni diretti o indiretti che ne conseguano. In particolare, la Fondazione, come anche i loro dipendenti e amministratori, non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni, dei progetti e delle strategie in questa sede presentati. I pareri espressi nel presente documento e i dati numerici, i dati e i pronostici prospettati sono suscettibili di variazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. Valutazioni storiche positive dei valori oppure simulazioni non costituiscono alcuna garanzia di andamento positivo in futuro. Sono possibili scostamenti rispetto ad analisi finanziarie condotte in proprio oppure altre pubblicazioni del Gruppo J. Safra Sarasin che facciano riferimento ai medesimi strumenti finanziari o emittenti. Non è possibile escludere che una società menzionata oppure oggetto di analisi sia in rapporti d'affari con società del Gruppo J. Safra Sarasin, situazione che comporterebbe un potenziale conflitto di interessi. Inoltre, la Banca J. Safra Sarasin SA e le altre società controllate sono autorizzate ad investire nei prodotti menzionati nel presente documento.

La Fondazione declinano qualsiasi responsabilità per perdite conseguenti all'utilizzo delle presenti informazioni (o di parti di esse). In linea di principio, i prodotti finanziari e gli investimenti di capitale comportano rischi. In alcuni casi, gli investimenti di capitale potrebbero non essere liquidati. I valori degli investimenti possono essere soggetti a oscillazioni sia positive sia anche negative, sicché gli investitori potrebbero, secondo le eventualità, avere un ritorno inferiore rispetto a quanto originariamente investito.

Ulteriore documentazione e informazioni importanti sono a disposizione sul sito www.jsafrasarasin.ch/vorsorge oppure possono essere richieste gratuitamente alla J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a, Casella postale, 4002 Basel.

Il presente documento non può essere spedito né condotto, neanche in copia, negli Stati Uniti d'America, né consegnato negli Stati Uniti d'America o a cittadini statunitensi (ai sensi della Regulation S, US Securities Act del 1933, nell'aggiornamento rispettivamente vigente). Il presente documento non può essere riprodotto, in tutto o in parte, senza previa autorizzazione scritta della Fondazione.

© Copyright J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a. Tutti i diritti riservati.

J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a

Elisabethenstrasse 62

Casella postale

4002 Basilea

Direttore: Hanspeter Kämpf

www.jsafrasarasin.ch/vorsorge

Vostre interlocutrici per le questioni amministrative e giuridiche

Anna Rita Peroncini +41(0)58 317 49 48

Sahra Emer +41(0)58 317 49 34

Sandra Zugno +41(0)58 317 45 98

Telefax +41(0)58 317 48 96

Interlocutore per i consulenti finanziari

Service-Line numero gratuito da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 17.30

Telefono 00800 0077 7700

bank zweiplus sa, Casella postale, 8048 Zurigo